

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DIVISIONE SERIE B FEMMINILE

00198 ROMA - VIA PO,36

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/DBF

Si pubblica in allegato l'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai sensi dell'art. 28 del Decreto Lgs. N. 36/2021 e successive modifiche, sottoscritto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Associazione Italiana Allenatori Calcio.

Costituiscono parte integrante dell'Accordo, che avrà validità fino al 30 giugno 2027, i seguenti allegati:

- Contratto Tipo di collaborazione coordinata e continuativa (Società -Tecnico);
- Modulo per la regolamentazione degli effetti del contratto pluriennale in caso di promozione e conseguente passaggio all'area professionistica;
- Modello "Altre Scritture";
- Tabella minimi contratto di lavoro sportivo (stagione sportiva 2026/27);
- Modello somme imponibili già percepite anno solare in corso;
- Modello fruizione altri indennizzi infortunio e/o malattia;
- Regolamento del Collegio Arbitrale.

Pubblicato in Roma il 10 settembre 2026

IL SEGRETARIO
Elisabetta Maria Lauri

LA PRESIDENTE
Laura Tinari

F.I.G.C. – DIVISIONE SERIE B FEMMINILE - A.I.A.C.

Accordo collettivo nazionale

per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo

nell'area del dilettantismo

(ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021)

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

1.1 Il presente Accordo Collettivo regola il trattamento economico e normativo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa tra i Tecnici richiamati dagli articoli 16 e 54 del Regolamento del Settore Tecnico (d'ora innanzi, anche, semplicemente "Tecnici") e le Associazioni e le Società (d'ora innanzi, anche, semplicemente "Società") appartenenti alla Serie B femminile che partecipano ai campionati dilettantistici e giovanili organizzati dalla F.I.G.C. e dalla Divisione Serie A Femminile – con riferimento al Campionato Primavera 1 - e Divisione Serie B Femminile (d'ora innanzi, anche, semplicemente "Divisione") – con riferimento al Campionato di Serie B e al Campionato Primavera 2 - con la sola eccezione delle figure dei medici sociali e degli operatori sanitari.

1.2 Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:

- il modulo del Contratto Tipo;
- il modulo per la regolamentazione degli effetti del contratto pluriennale in caso di promozione e conseguente passaggio all'area professionistica;
- il modulo delle Altre Scritture;
- il Regolamento del Collegio Arbitrale;
- le tabelle dei minimi federali;
- il modello attestante le somme imponibili già percepite nell'anno solare in corso;
- il modello attestante la fruizione di altri indennizzi in caso di infortunio e/o malattia per cause dipendenti dall'attività sportiva.

1.3 Il presente Accordo si applica ai rapporti di lavoro sportivo instauratisi nell'area del dilettantismo per i quali opera la presunzione di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 36/2021 quando ricorrono

i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera il numero di ore settimanali previste dal d.lgs. 36/2021, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate, sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della FIGC;
- c) tra le parti è sottoscritto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa come previsto dalle norme federali vigenti.

1.4 Le parti si danno reciprocamente atto che, anche nell'esecuzione del contratto di lavoro autonomo, è vietata, ai sensi della legislazione nazionale vigente, qualsiasi discriminazione basata sul sesso, sull'orientamento sessuale ovvero sulle convinzioni personali, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali, secondo quanto previsto dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e dal d. lgs. 9 luglio 2003, n. 216.

ARTICOLO 2

I contratti

2.1 I Tecnici devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del d. lgs. n. 36/2021.

2.2 Il rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 28 d. lgs. 36/2021, si costituisce con la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in duplice copia che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta, mediante compilazione del modulo di Contratto Tipo generato dal sistema informatico, messo a disposizione dalla FIGC ed eventualmente del modulo "Altre Scritture" secondo i modelli allegati al presente Accordo, sottoscritto dal legale rappresentante della Società e dal Tecnico.

2.3 L'Organo Federale competente effettuerà le verifiche di propria spettanza per la relativa approvazione ai sensi della normativa sportiva.

2.4 La nullità del contratto, non imputabile al Tecnico, non produce effetto alcuno sul diritto al compenso del Tecnico stesso per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

2.5 I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della Società, contestualmente alla richiesta di tesseramento, attraverso il

Portale Servizi F.I.G.C.. Perfezionata la richiesta e depositato obbligatoriamente il contratto a collaborazione coordinata e continuativa o – in alternativa – la dichiarazione di volontarietà della prestazione, la Società ne dà immediata comunicazione scritta al Tecnico a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.

2.6 Restano fermi gli ulteriori obblighi di deposito del contratto eventualmente previsti dalla normativa federale.

2.7 I Tecnici possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive.

2.8 È consentito alle parti perfezionare sull'apposito modulo, allegato al presente accordo collettivo, l'accordo volto a disciplinare gli effetti del contratto in caso di promozione della società in campionato professionistico.

2.9 Eventuali accordi modificativi, novativi ed estintivi, andranno depositati a cura della Società, con le medesime modalità di cui al precedente comma 5, entro 7 giorni dalla relativa sottoscrizione, con contestuale comunicazione scritta al Tecnico a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.

2.10 Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dal Tecnico entro i 45 giorni successivi a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.

2.11 È riconosciuto, per i soli campionati nazionali dilettantistici, il diritto ad un equo indennizzo in favore del Tecnico, il cui contratto non ottenga l'approvazione della Divisione per fatto imputabile alla società. Alla presenza delle suddette condizioni, la misura dell'indennizzo sarà determinata dal competente Collegio Arbitrale, su istanza del Tecnico, rapportandolo fino al massimo di una sola annualità contrattuale e tenendo conto dell'eventuale stipulazione, nelle more, da parte del Tecnico di altro contratto di lavoro sportivo, anche professionistico, nonché della durata e dell'ammontare del medesimo. L'indennizzo potrà essere determinato anche di intesa fra le parti - in forma scritta a pena di nullità - ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del contratto.

ARTICOLO 2 bis

Il Tesseramento

2.1 I Tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico devono, prima dell'inizio dell'attività, chiedere il tesseramento per la Società ⁴ per la quale intendono prestare la propria attività.

2.2 Il Tesseramento dei Tecnici si perfeziona attraverso apposita piattaforma informatica (“Portale Servizi F.I.G.C.”).

2.3 Il Tesseramento ha validità per la sola stagione sportiva per cui è richiesto, indipendentemente dalla durata degli accordi contrattuali.

2.4 Nel corso della stessa stagione sportiva i Tecnici non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una Società. Fanno eccezione, previa risoluzione del contratto:

- a) i preparatori atletici, i match analisti e gli osservatori;
- b) gli allenatori e le allenatrici esonerati/e prima del 30 dicembre di ciascuna stagione sportiva dal rendere la prestazione in favore di una squadra partecipante ad un campionato organizzato dalla Divisione Serie B Femminile. In questo caso, gli allenatori e le allenatrici, nel corso della medesima stagione sportiva, non potranno tesserarsi e svolgere attività per più di due società della F.I.G.C.;
- c) gli allenatori e le allenatrici tesserati/e per una squadra non ammessa o esclusa dal campionato di competenza;
- d) gli allenatori e le allenatrici ingaggiati per sostituire temporaneamente l’Allenatrice in congedo di maternità, che vede risolversi il proprio contratto al termine del periodo di congedo, in conformità all’art. 17.5;
- e) i Tecnici con abilitazione non professionistica, previo nulla-osta della Società di appartenenza, tesserati per una squadra di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D.;
- f) i Tecnici che si tesserano all’estero.

ARTICOLO 3

Attività a contatto con minori

3.1 In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l’operatività del contratto è condizionata all’allegazione, contestuale al tesseramento, del certificato penale del casellario giudiziario del Tecnico previsto ai sensi dell’art. 2, comma 1, D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 dove non risulti l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

3.2 In via sostitutiva, nelle more dell’acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario, l’allegazione di cui sopra potrà essere sostituita dalla richiesta inoltrata all’Ufficio del Casellario Giudiziale e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l’assenza a suo carico delle suddette condanne e/o sanzioni.

3.3 Il Tecnico o la Società deve trasmettere all’altra parte, a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione, la copia del certificato penale del casellario

giudiziario entro dieci giorni dal ricevimento del documento.

3.4 Qualora, dal certificato penale del casellario giudiziario, risultassero le condanne e/o le sanzioni di cui sopra, il Contratto dovrà intendersi *ex tunc* risolto di diritto.

ARTICOLO 4

Divieto di patti di non concorrenza e di patti di prelazione. Patti di opzione.

4.1 Sono nulli i patti di non concorrenza o comunque limitativi della libertà professionale del Tecnico per il periodo successivo alla risoluzione del Contratto. Sono ammessi i patti di opzione a favore sia della Società sia del Tecnico, alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l'opzione e che il limite di durata complessiva del Contratto, costituita, tale durata complessiva, dalla somma della durata nello stesso prevista e dall'eventuale prolungamento rappresentato dall'opzione, non superi la durata massima prevista dalla legge e dalle norme federali.

4.2 Non sono consentiti patti di prelazione, né il Contratto può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

ARTICOLO 5

Contratti pluriennali

5.1 In presenza di contratto pluriennale la Società è tenuta a presentare, anno per anno, e comunque entro il 30° giorno successivo all'inizio della Stagione Sportiva, la richiesta di tesseramento sottoscritta dal Tecnico, salvo sia intervenuta la risoluzione del Contratto. Decorso tale termine, il Tecnico dovrà intendersi a tutti gli effetti esonerato ai sensi del successivo art. 15.

5.2 A partire dal giorno successivo all'inizio della Stagione Sportiva, il Tecnico può richiedere per iscritto alla Società di provvedere al tesseramento. In tal caso, qualora la Società non provveda al tesseramento entro il termine di 7 (sette) giorni dalla ricezione della richiesta, il Tecnico dovrà intendersi a tutti gli effetti esonerato.

5.3 Nell'ipotesi di Contratti pluriennali la retribuzione dovrà essere indicata per ciascuna stagione sportiva.

ARTICOLO 6

Divieto di pattuizioni extracontrattuali

1. Le pattuizioni economiche non risultanti dal Contratto ed Altre Scritture redatti e depositati

nelle forme di cui al precedente art. 2, non trovano tutela nell'ordinamento federale.

ARTICOLO 7

Compenso

7.1 Ai fini del presente Accordo, per compenso si intende il corrispettivo convenuto tra il Tecnico e la Società, indicato nel Contratto.

7.2 Il Compenso deve essere espresso al lordo.

7.3 Nell'ipotesi di Contratti pluriennali il compenso dovrà essere indicato per ciascuna stagione sportiva.

7.4 Le Società possono convenire con i Tecnici:

- a) un compenso in parte fissa, che comunque non può essere inferiore al trattamento economico minimo determinato dalla Tabella allegato al presente accordo collettivo, ovvero
- b) altri corrispettivi a titolo di "Premi" che in ogni caso non potranno essere superiori – per ciascuna stagione sportiva separatamente considerata – al 100 % del compenso determinato in parte fissa, legati al conseguimento di risultati sportivi. Essi possono essere esemplificativamente e non esaustivamente rappresentati dalla vittoria del campionato, dal conseguimento di piazzamenti in classifica al termine della *regular season*, dall'esito della vittoria dei *play-off*, dalla permanenza nel campionato di competenza, dalla conquista di titoli nelle competizioni regionali e/o nazionali e dal conseguimento di obiettivi nelle competizioni internazionali per Club.

7.5 Sono vietati e inefficaci i patti economici, anche successivi alla stipulazione del contratto tipo, che comportino, direttamente e/o indirettamente, volontariamente o involontariamente e comunque essi siano formulati, limitazioni alla libertà sessuale, al coniugio e alla maternità del Tecnico. La loro proposizione comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico della Società anche ai sensi dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

ARTICOLO 8

Pagamento del Compenso e dei Premi

8.1 Il compenso in parte fissa di cui al precedente art. 7, nei campionati dilettantistici nazionali,

verrà corrisposto in ratei mensili di pari importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo. La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti.

8.2 I premi dovranno essere corrisposti con le modalità previste nel Contratto. In assenza di diversa specifica pattuizione, i premi maturati dal Tecnico dovranno essere corrisposti entro il termine della stagione sportiva nella quale sono maturati.

8.3 In caso di mancato pagamento di oltre un mese rispetto alla data fissata per la corresponsione del compenso e dei premi, il Tecnico può mettere in mora la società mediante invio di pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna.

8.4 Il pagamento del compenso da parte delle Associazioni/Società, in caso di gravidanza della Lavoratrice sportiva, sarà disciplinato sulla base della normativa richiamata dal successivo art. 17.

ARTICOLO 9

Indennità di trasferta – rimborsi spesa

In aggiunta alla retribuzione e ai premi, le parti possono eventualmente pattuire – in caso di pluriennale anche per ogni eventuale annualità successiva – somme a titolo di indennità di cui all'Artt. 51 e 52 del Testo Unico del 22/12/1986 n° 917 o a titolo di rimborso spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto.

ARTICOLO 10

Obblighi della Società

10.1 Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che il Tecnico ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società, compatibilmente con l'organizzazione dell'attività della Società, con gli orari in cui la Società ha la disponibilità delle stesse e con l'attività degli altri Atleti e delle Squadre, e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee all'organizzazione dell'attività e dell'incarico conferito, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa.

La Società ha l'obbligo di fornire al Tecnico i mezzi adeguati a consentire la partecipazione agli allenamenti e agli eventuali ritiri precampionato.

10.2 In occasione di gare ufficiali che comportino ritiri e trasferte, la Società, qualora ne abbia l'esigenza, è tenuta a mettere a disposizione dei Tecnici appropriati mezzi di trasporto nonché a

fornire vitto e alloggio.

10.3 La Società dovrà rispettare gli obblighi di cui al d. lgs. 36/2021 oltre a quelli previsti dal presente Accordo Collettivo.

10.4 In caso di infortunio sportivo, il Tecnico è assicurato ai sensi della normativa vigente. Beneficiario della polizza è esclusivamente il Tecnico.

10.5 L'onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire al Tecnico o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l'assicurazione, sono a carico del Tecnico stesso, ad eccezione delle incombenze previste a carico della Società, che pertanto ne risponde.

10.6 Ove il Tecnico non abbia fornito le prestazioni sportive in conseguenza di malattia e/o di infortunio e/o altre cause indipendenti dall'attività sportiva, la Società sarà legittimata a ridurre proporzionalmente l'importo concordato in relazione alle assenze previa quantificazione del competente Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 20. Ove la malattia e/o l'infortunio dipendano invece dall'attività sportiva e si siano protratti oltre i sei mesi nel caso di contratto annuale, e oltre i dieci mesi nel caso di contratto pluriennale, la Società avrà la facoltà di risolvere il contratto corrispondendo comunque al Tecnico le mensilità sino ad allora maturate. Peraltro, nell'ipotesi in cui il Tecnico, nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, fruisca di altri indennizzi da parte dell'INPS e/o dell'INAIL e/o da società di assicurazioni con le quali la società abbia stipulato a propria cura e spese una copertura assicurativa per le prestazioni del Tecnico, oppure altre retribuzioni in dipendenza di altro rapporto di lavoro, la Società avrà diritto di detrarre dal compenso corrisposto al Tecnico nel periodo di assenza le somme da questi/questa percepite dai suindicati Istituti e/o Assicurazioni Private e/o Datore di Lavoro.

10.7 Qualora il Tecnico abbia riportato una squalifica definitiva, comminata dagli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC, esclusivamente per fatti a lui imputabili, per un periodo superiore a 30 giorni o comunque corrispondente a 5 giornate, a partire dal 31° giorno o comunque dal giorno successivo alla quinta giornata, la Società sarà legittimata a sospendere il corrispettivo fino al termine della squalifica, fermo restando il diritto di adire il competente Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 20 del presente Accordo.

ARTICOLO 11

Obblighi del tecnico

11.1 Il Tecnico deve custodire con diligenza gli indumenti nonché i materiali sportivi forniti o

messi a disposizione dalla Società e si impegna a rifondere il valore degli stessi se smarriti o deteriorati per sua colpa.

11.2 Il Tecnico, in relazione alla funzione affidatagli, si impegna a tutelare e valorizzare il potenziale tecnico e atletico delle calciatrici e ad assicurare la guida tecnica nelle gare della o delle squadre al medesimo affidate.

11.4 Il Tecnico, inoltre, collabora con la Società nel promuovere fra gli atleti e le atlete la conoscenza delle necessarie norme regolamentari e tecniche, nel sorvegliare la condotta morale e sportiva delle calciatrici, nel favorire e sviluppare lo spirito di gruppo e l'affiatamento umano.

11.5 Il Tecnico è tenuto a mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, nonché a fornire esempio di correttezza civile e sportiva alle calciatrici.

11.6 I Tecnici sono tenuti ad evitare condotte che possano provocare pregiudizio all'immagine della Società. In caso contrario la Società avrà facoltà di adottare iniziative presso i competenti organi federali, fermi restando i casi in cui sussiste un obbligo di segnalazione alle autorità competenti ai sensi delle normative statali e federali vigenti.

ARTICOLO 12

Mutamento di mansioni

Il mutamento di mansioni e/o la diversità di incarico nella società potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra Tecnico e Società.

ARTICOLO 13

Modalità della prestazione e autonomia del Tecnico

13.1 L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e verrà espletato senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società. Il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi sportivi della Società.

13.2 Il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni presso le strutture sportive che saranno messe a disposizione dalla Società e, comunque, negli impianti dalla stessa indicati.

13.3 Il Tecnico potrà esercitare eventuali ulteriori attività lavorative, sia di natura autonoma che subordinata, purché le stesse attività lavorative siano compatibili con l'impegno assunto, non limitative dell'attività con la Società e non siano in contrasto con gli interessi della Società

nonché con quanto previsto dalla normativa statale e federale.

ARTICOLO 14

Esonero

14.1 È facoltà della Società esonerare il Tecnico dall'incarico conferito e dal rendere le prestazioni oggetto del Contratto.

14.2 L'esonero deve essere comunicato in forma scritta al Tecnico e la relativa comunicazione deve essere depositata presso l'Organo federale competente attraverso il portale servizi F.I.G.C dalla Società entro tre giorni lavorativi dalla data di esonero.

In difetto, il Tecnico potrà produrre la comunicazione scritta dell'esonero alla Divisione, a mezzo PEC ovvero mezzo equipollente, la quale provvederà entro i sette giorni successivi a darne comunicazione al Settore Tecnico F.I.G.C. che procederà alla registrazione dell'esonero.

14.3 Il Tecnico esonerato potrà variare la residenza o il domicilio dichiarati nel Contratto dandone comunicazione scritta alla Società a mezzo PEC ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna ai fini della sua reperibilità. Il Tecnico, per tutta la durata residua del Contratto, dovrà tenersi a disposizione della Società nel caso in cui quest'ultima, previa revoca dell'esonero, ne disponga la sua reintegrazione.

14.4 Il compenso in parte fissa, alla voce retribuzione, esclusa l'indennità ex Artt. 51 e 52 del Testo Unico del 22/12/1986 n° 917, dovrà essere corrisposto integralmente anche in caso di esonero. L'eventuale nuovo tesseramento con altra società, nei termini e nei modi consentiti dalle norme federali vigenti, comporterà la risoluzione del contratto dando diritto al Tecnico di percepire esclusivamente il compenso, sopra indicato e maturato sino alla data del nuovo tesseramento.

14.5 I Premi, salvo diverso accordo saranno dovuti, limitatamente alla sola stagione sportiva in cui è avvenuto l'esonero ed in proporzione al periodo contrattuale in cui il rapporto ha avuto effettiva esecuzione.

14.6 Il rimborso delle spese sostenute, alla voce di rimborso per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sarà, invece, riconosciuto esclusivamente per l'effettiva durata dell'incarico e andrà a cessare a far data dall'esonero e/o dimissioni del Tecnico.

ARTICOLO 15

Dimissioni del tecnico

15.1 Le dimissioni del Tecnico devono essere comunicate alla Società ed al Settore Tecnico in forma scritta a mezzo PEC ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta

consegna.

15.2 Il Tecnico dimissionario ha diritto esclusivamente al compenso ed al rimborso delle spese sostenute maturati sino alla data delle dimissioni.

ARTICOLO 16

Clausola risolutiva

16.1 Il Tecnico e la Società hanno diritto ad ottenere, a mezzo ricorso al Collegio Arbitrale di cui all'articolo 24, la risoluzione del contratto quando l'altra parte abbia commesso gravi violazioni agli obblighi contrattuali cui è tenuta.

16.2 La risoluzione viene disposta con lodo costitutivo cui consegue lo scioglimento del contratto.

16.3 Costituiscono gravi violazioni del contratto di lavoro in ambito dilettantistico a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la morosità, da parte della Società, nel pagamento degli importi di cui agli artt. 7 e 8, se protratta per giorni 20 (venti) dalla data di ricezione di comunicazione di messa in mora inviata alla Società via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna; la messa in mora dovrà contestualmente essere inoltrata anche all'istituzione organizzatrice del campionato cui partecipa la prima squadra della Società a mezzo pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
- la violazione dell'obbligo, in capo alla Società, di fornire al Tecnico mezzi adeguati e a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato, come sancito dall'art. 10 se protratta oltre 7 (sette) giorni dalla ricezione di diffida via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
- l'ingerenza della Società volta ad esautorare le mansioni del Tecnico nei confronti della squadra da lui guidata e tale da non consentire lo svolgimento utile del proprio lavoro nonché da apparire pregiudizievole per la stessa immagine del Tecnico;
- la violazione dell'obbligo di svolgimento dell'attività sportiva da parte del Tecnico, anche a seguito di richiamo da parte della Società successivo all'esonero previamente revocato, se protratta oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione di diffida via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
- la commissione, da parte del Tecnico, di illecito disciplinare sanzionato in via definitiva dagli organi disciplinari F.I.G.C. che abbia comportato l'irrogazione di una squalifica per oltre 6 (sei) mesi; nel caso di contestazione in ordine alla commissione di illeciti sportivi in relazione ai quali la committente è parte offesa, ovvero violazione della normativa

- antidoping, la Società potrà sospendere il Tecnico dall'attività, senza obbligo di corrispondere i compensi, nel periodo di sospensione cautelare irrogata dai competenti organi ovvero in caso di condanna anche non definitiva;
- la commissione da parte della Società di illeciti sportivi sanzionati in via definitiva, ai quali risulterà estraneo il Tecnico.

16.4 L'intervenuta risoluzione del rapporto per grave inadempimento, come accertato dal Collegio Arbitrale, determinerà il sorgere in capo alla parte adempiente del diritto al risarcimento del danno, da quantificarsi secondo le regole ordinarie del diritto.

16.5 La risoluzione del Contratto inoltre, può avvenire su istanza di parte, nei casi di sopravvenuta inidoneità definitiva all'attività agonistica sportiva del Tecnico certificata dalla competente A.S.L. o da struttura convenzionata ai sensi di legge e dei provvedimenti amministrativi applicabili.

16.6 La Società avrà, altresì, diritto di far accertare al Collegio Arbitrale di cui all'art. 20 l'intervenuta risoluzione del Contratto al verificarsi delle ipotesi codificate nei precedenti artt. 10.6 e 3.4.

ARTICOLO 17

Trattamento in caso di gravidanza e durante il puerperio

17.1 In caso di gravidanza e durante il puerperio, l'Allenatrice o la Preparatrice Atletica hanno diritto di determinare l'inizio e la fine del congedo di maternità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 D. Lgs. 151/2001.

17.2 L'Allenatrice o la Preparatrice Atletica, in caso di gravidanza e durante il puerperio, hanno facoltà di continuare a prestare la propria attività previa autorizzazione del proprio medico e nel rispetto delle indicazioni del medico sociale. A fronte delle medesime necessarie autorizzazioni, la Società e il Tecnico potranno concordare un piano di lavoro differenziato a maggior tutela della salute della lavoratrice in stato di gravidanza.

17.3 L'Allenatrice o la Preparatrice Atletica, al termine del periodo complessivo di astensione per maternità, avrà diritto di riprendere la propria attività lavorativa con la Società. La Società, pertanto, avrà l'obbligo di reintegrarla nelle proprie mansioni fornendole un adeguato supporto medico ed un ambiente di lavoro sicuro. L'Allenatrice o la Preparatrice Atletica, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001, fino al primo anno di vita del neonato avrà diritto a due ore al giorno di riposo per l'allattamento, se l'orario di lavoro è di almeno sei ore giornaliere, ovvero a un'ora, se l'orario è inferiore a sei.

17.4 La Società potrà tesserare altro Tecnico per sostituire temporaneamente l'Allenatrice o la Preparatrice Atletica in congedo di maternità. In tal caso, il Contratto del Tecnico assunto in sostituzione si intenderà automaticamente risolto al termine del periodo di congedo, che dovrà essere comunicato dall'Allenatrice o dalla Preparatrice alla Società, al Settore Tecnico ed al Tecnico stesso, anche presso la Società di appartenenza.

17.5 Il Tecnico ingaggiato, successivamente alla risoluzione automatica prevista al punto che precede, avrà la facoltà di tesserarsi e svolgere attività per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, in deroga all'articolo 40 del Regolamento Settore Tecnico e all'articolo 38 NOIF.

17.6 In ogni caso, l'Allenatrice o la Preparatrice Atletica hanno diritto a ricevere l'intera retribuzione contrattualmente pattuita, salvo che il relativo importo sia coperto dall'indennità prevista da Enti Previdenziali e la validità del Contratto sottoscritto con la Società non può in nessun caso essere subordinata ad un'eventuale gravidanza.

17.7 La risoluzione del Contratto non può essere richiesta per alcun motivo correlato alla gravidanza.

ARTICOLO 18

Clausola compromissoria

18.1 Visto quanto previsto dall'art. 26, comma 5 del D.LGS. 36/2021 e successive modificazioni, il contratto deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la risoluzione del Contratto e/o comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro autonomo - così come instaurato dal 1° luglio 2023 e regolamentato dal predetto provvedimento normativo - sono devolute esclusivamente al Collegio Arbitrale costituito secondo le previsioni del relativo Regolamento di funzionamento del Collegio Arbitrale allegato al presente accordo. L'arbitrato avrà natura irrituale.

18.2 Con la sottoscrizione del contratto le parti si obbligano - in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie - ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del Collegio Arbitrale.

ARTICOLO 19

Norma di rinvio

Le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C., unitamente al Regolamento del Settore Tecnico si intendono richiamati per quanto non previsto dal presente Accordo e dal Contratto

tipo che ne fa parte integrante.

ARTICOLO 20

Durata

20.1 Il presente Accordo Collettivo ha validità per l'intera stagione sportiva 2026/2027 e con scadenza il 30.06.2027, e non è tacitamente rinnovabile. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro la data di scadenza per addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo Collettivo per le stagioni successive.

20.2 Tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Accordo e comunque successivamente al 1° luglio 2023 sono da considerarsi validi a tutti gli effetti nel rispetto della normativa e degli Accordi collettivi all'epoca vigenti.

20.3 I minimi tabellari di cui all'art. 1.2. allegati al presente accordo collettivo saranno obbligatori solo per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti e depositati nella stagione sportiva 2026/2027 successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo.

2.9.2026